

Roma, 20

Indirizzi in allegato

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO DELEGATO ex OPCM N. 3933/2011
PER L'EMERGENZA IMMIGRAZIONE DAL NORDAFRICA

Prot. N.º

Risposta al Foglio del

N.º

OGGETTO: Emergenza Umanitaria Nord Africa - Trasmissione procedura operativa per minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale

Si trasmette in allegato la nota riguardante la procedura di cui all'oggetto.

Franco Gabrielli

Minore straniero non accompagnato *richiedente protezione internazionale*- Emergenza Nord Africa

Caso 1. Il minore dichiara subito la volontà di chiedere protezione internazionale

- La Questura rilascia l'attestato nominativo (riportando l'espressione della volontà di richiesta di protezione, senza necessità di verbalizzazione attraverso la sottoscrizione in Questura del C3) come previsto dalla *Direttiva sui Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo* in vigore dal 7 aprile 2007.
- Segnalazione al Servizio centrale e per conoscenza al Soggetto attuatore e all'Ente attuatore
- Il Servizio centrale individua un posto in accoglienza e ne dà comunicazione/lettera di inserimento all'Ente locale e al progetto individuato e pc:
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
 - Tribunale per i Minorenni
 - Servizio Nazionale di Protezione Civile
 - Soggetto attuatore per l'assistenza ai minori non accompagnati
 - Ente attuatore regionale
- In caso di insufficienza di posti SPRAR e di conseguente risposta negativa da parte del Servizio centrale, il soggetto attuatore indica strutture idonee alternative, interessando preventivamente il Comune, e comunicando contestualmente l'avvenuta sistemazione a tutti gli enti citati.
- L'accoglienza sarà dunque pagata alle strutture tramite il Comune, attraverso i fondi straordinari gestiti dall'Ente attuatore regionale. **Necessario valutare la competenza dei costi dei trasferimenti (minore e eventuale accompagnatore).**

Caso 2. Il minore, già collocato dal Soggetto attuatore in comunità, dichiara in un secondo momento la volontà di chiedere protezione internazionale

- Necessaria verbalizzazione della richiesta in Questura attraverso la sottoscrizione del C3, sia da parte del minore richiedente che del suo tutore.
- Il Comune segnala al Servizio centrale e al Soggetto attuatore- Ministero del Lavoro la diversa situazione giuridica del minore e contestualmente agli altri organi competenti.
- In caso di richiesta di trasferimento, il Servizio centrale individua un posto in accoglienza e ne dà comunicazione/lettera di inserimento al progetto individuato e agli altri enti competenti (vedi sopra).
- In caso di insufficienza di posti SPRAR e di conseguente risposta negativa da parte del Servizio centrale, il Comune può disporre che il minore resti in quella o altra struttura idonea, dandone comunicazione all'Ente attuatore regionale.
- L'accoglienza sarà dunque pagata alle strutture tramite il Comune, attraverso i fondi straordinari gestiti dall'Ente attuatore regionale. **Necessario valutare la competenza dei costi dei trasferimenti (minore e eventuale accompagnatore).**
- La competenza economica e amministrativa dell'Ente attuatore regionale inizia dal momento in cui è verbalizzata (attraverso il rilascio e la sottoscrizione del cosiddetto C3 da parte del minore e del suo tutore) la domanda di protezione internazionale.